

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 13/2022

Il giorno 23 del mese di maggio dell'anno duemilaventidue, la sottoscritta Dott.ssa Rachele Capristo - Revisore unico dei Conti nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 3/2020 del 2 marzo 2020 per il triennio decorrente dal 2 marzo 2020 al 1 marzo 2023, esprime il proprio parere (ex art. 239 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sulla proposta di Consiglio n. 29 del 11/05/2022 avente ad oggetto: "BIBLIOTECA COMUNALE: ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUBI – CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE – E SUA COSTITUZIONE IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE".

Vista la richiesta di parere trasmessa in data 16 maggio 2022 a mezzo mail da parte del Responsabile Servizi Finanziari Dott. E. Pirola relativamente alla proposta di Consiglio n. 29 del 11/05/2022: "Biblioteca comunale: Adesione al sistema bibliotecario CUBI – Culture biblioteche in rete – e sua costituzione in azienda speciale consortile";

Considerato che l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, così come integrato dalle disposizioni di cui al D.L. n. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere anche sulla proposta di acquisizione/cessione di partecipazioni in società, enti, consorzi ed aziende;

Esaminata la seguente documentazione trasmessa:

- PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 11 MAGGIO 2022;
- RELAZIONE SU PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 29 del 11 MAGGIO 2022 A FIRMA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI DOTT. E. PIROLA "che attesta la bontà del progetto di formazione e nascita della nuova azienda consortile Sistema bibliotecario CUBI – culture biblioteche in rete", CHE EVIDENZIA INOLTRE, che "lo sforzo richiesto al Comune di Trezzo sull'Adda risulta maggiore di euro 1.347,00 rispetto alle spese inserite nel bilancio comunale afferenti al sistema bibliotecario; questa somma aggiuntiva, al netto dei miglioramenti organizzativi e qualitativi che i rendimenti di scala dell'azienda porteranno risulta più che sostenibile";
- STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CUBI - CULTURE E BIBLIOTECHE IN RETE approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 19.02.2022
 - Convenzione costitutiva approvata dalla Conferenza dei Sindaci del 19.02.2022
 - Piano Strategico CUBI
 - Progetto di fattibilità e relativi allegati
 - Tabella comparativa dei costi in carico ai Comuni

Richiamato integralmente l'art. 114 del TUEL che disciplina gli enti strumentali per gli enti locali:

1. *L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.*

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. [232](#), comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
- 5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) il budget economico almeno triennale;
 - c) il bilancio di esercizio;
 - d) il piano degli indicatori di bilancio.
- 8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
- a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
 - c) le variazioni di bilancio;
 - d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

Visti

- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) secondo il quale il Consiglio Comunale ha competenza in materia di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,

concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";

- l'art. 5, c. 1 e 5 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), secondo cui *"Una concessione o un appalto pubblico (...), aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione"* del codice dei contratti quando sono soddisfatte tutte le condizioni ivi stabilite e cioè la totalitaria partecipazione pubblica, il controllo analogo esercitato, anche in forma congiunta, dagli Enti aderenti e lo svolgimento di oltre l'80% della propria attività nell'adempimento della missione ricevuta dagli enti aderenti;
- richiamate le linee guida n. 7 dell'ANAC, approvate con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, che hanno esteso l'obbligo di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 di iscrizione all'elenco degli enti affidanti lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 anche agli enti che affidano direttamente servizi a organismi diversi dalle società *in house*;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 013/2016 del 22 febbraio 2016;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 03/2013 del 21 febbraio 2013;
- la Relazione del 16/05/2022 del Dirigente Amministrativo e Responsabile Settore Servizi Finanziari dell'ente Dott. Emilio Pirola con oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE: ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUBI – CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE – E SUA COSTITUZIONE IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE";
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente Area Amministrativa e Responsabile Settore Servizi Finanziari, Dott. Emilio Pirola di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attesta la conformità anche in relazione all'art. 153 comma 4 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 espressi in data 13/05/2022;

Preso atto che, a seguito della istituzione dell'azienda speciale consortile in oggetto, con successivo provvedimento si procederà a dare avvio allo scioglimento anticipato della convenzione istitutiva del Sistema Bibliotecario del Vimercatese e alla convenzione istitutiva dell'area di cooperazione CUBI, stipulata dagli enti-capofila dei sistemi SBME e SBV, a nome e per conto di tutti i rispettivi Comuni aderenti;

Verificato che:

- l'oggetto sociale della costituenda azienda speciale consortile è relativo all'esercizio di attività culturali e pertanto che trattasi di affidamento di servizi istituzionali e non di funzioni fondamentali;
- gli strumenti di governo della società sono conformi alle prescrizioni della vigente normativa di legge;
- gli obiettivi della costituenda azienda sono informati ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 114 comma 4 come analiticamente rappresentato nella documentazione a corredo della proposta di Consiglio;
- è stata adeguatamente effettuata l'analisi economico-finanziaria della proposta finalizzata alla verifica della sua sostenibilità;

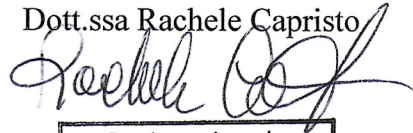
Il Revisore unico dei Conti

ESPRIME

Per quanto di competenza, il proprio parere favorevole in ordine alla proposta di Consiglio n. 29 del 11/05/2022 avente ad oggetto: "BIBLIOTECA COMUNALE: ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUBI – CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE – E SUA COSTITUZIONE IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE".

Milano, 23 maggio 2022

Il Revisore unico dei Conti
Dott.ssa Rachele Capristo



Revisore Legale Dott.ssa Rachele Capristo Registro Revisori n. 64327
--